

TIROCINIO CURRICULARE

----- COSA È -----

Per **tirocini curriculari** si intendono le esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione; costituiscono parte integrante di un corso di studio e danno pertanto diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari (CFU), ma non prevedono l'obbligo di corresponsione di un'indennità.

I tirocini curriculari sono dunque regolati da regolamenti interni dei singoli atenei, ma nel rispetto del D.M. 142/1998. Sono competenza di ciascun Consiglio di Laurea le decisioni in merito ai tirocini curriculari (durata, anno di svolgimento del tirocinio, numero di CFU).

L'esperienza di tirocinio può agevolare le scelte professionali degli studenti mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, senza tuttavia determinare l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato. Le aziende considerano il tirocinio come punto di incontro tra il sistema dell'apprendimento e quello della formazione universitaria, in funzione del completamento e dell'integrazione tra competenze accademiche e competenze professionali.

----- A CHI È RIVOLTO -----

È rivolto a studenti iscritti ai corsi di laurea universitari.

----- DURATA -----

La durata **minima** e **massima** del tirocinio curriculare è stabilita dal **Piano di Studio** e varia sulla base del corso di studio scelto.

----- QUALI SONO LE AZIONI PREVISTE -----

La gestione e l'attivazione dei tirocini curriculari è affidata ai Dipartimenti di afferenza, che determinano, in particolare, l'anno di svolgimento del tirocinio, la sua durata, il riconoscimento in termini di CFU, occupandosi altresì di agganciare le richieste di tirocinio degli studenti alle offerte dei soggetti ospitanti, e di elaborare i relativi progetti formativi.

All'Ufficio Career Service, invece, sono demandate le seguenti attività: instaurazione dei rapporti con le imprese e stipula delle convenzioni; garanzia dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice; effettuazione delle comunicazioni obbligatorie previste dalla normativa.

----- DOCUMENTI -----

I documenti presenti sono fac-simile (tranne che per la lettera tutor), non utilizzabili ai fini delle procedure amministrative: <https://tirocini.unisalento.it/25>

TIROCINIO EXTRACURRICOLARE

----- COSA È -----

I tirocini extracurricolari, denominati dalla normativa “tirocini formativi e di orientamento”, sono stati istituiti dalla Legge 24 giugno 1997, n. 196 (cd. Pacchetto Treu), «al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro» (Art. 18). Il tirocinio è disciplinato dalla Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 e dal Regolamento Regionale n. 3 del 10 marzo 2014. Consiste in un periodo di formazione professionale svolto presso imprese, enti, studi professionali, che può agevolare le scelte professionali e approfondire le competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

----- A CHI È RIVOLTO -----

È rivolto a neolaureati, considerati tali fino a 12 mesi dalla data di conseguimento del titolo di studio.

----- DURATA -----

Il tirocinio extracurricolare deve avere una durata **massima** di **6 mesi**, comprensiva di eventuale proroga di **1 mese**.

----- QUALI SONO LE AZIONI PREVISTE -----

L'Università del Salento ha aderito al **Programma Garanzia Giovani** ed è partner dell'ATS Programma Sviluppo, che offre la possibilità a giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni - i cosiddetti **NEET (Not in Education, Employment or Training)** - di attivare tirocini extracurricolari, per un impegno in azienda di 30 ore settimanali dietro corresponsione di un'indennità pari a 450,00 Euro mensili (di cui 300,00 Euro a carico dell'INPS della Regione Puglia e 150,00 Euro a carico dell'azienda ospitante).

Il tirocinante è assistito dal **tutor aziendale**, che è responsabile del suo inserimento nell'ente ospitante, e dal **tutor didattico**, individuato dallo stesso tirocinante tra i docenti del proprio Dipartimento, il quale attesta la validità del progetto formativo.

Al termine dell'esperienza, il tutor aziendale predispone e consegna all'Ufficio Career Service la valutazione dell'attività svolta dal tirocinante.

----- DOCUMENTI -----

L'Università del Salento stabilisce formalmente il rapporto con le imprese e gli enti mediante stipula di una **Convenzione di tirocinio**, necessaria per garantire la copertura assicurativa del tirocinante, a carico del soggetto ospitante.

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA

(D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 45)

----- COSA È -----

L'Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca è uno strumento finalizzato alla formazione e all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, disciplinato dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 45, emanato in attuazione della delega contenuta nel Jobs Act. Con tale strumento sono state introdotte notevoli modifiche in materia di contratto di apprendistato, tra cui il cosiddetto sistema "duale", basato su un'integrazione organica tra formazione effettuata in azienda e istruzione/formazione professionale.

----- A CHI È RIVOLTO -----

È rivolto a soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (compiuti), in possesso del Diploma di Istruzione Secondaria Superiore, o che devono conseguire un titolo di studio universitario o di alta formazione (diploma di tecnico superiore, laurea, master, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, diploma di perfezionamento).

----- DURATA -----

La durata del Contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca **non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 3 anni**, salvo eventuale proroga di massimo 1 anno prevista dalla Legge Regionale.

----- QUALI SONO LE AZIONI PREVISTE -----

Il contratto di apprendistato prevede che l'apprendista esegua una prestazione lavorativa e in cambio riceva, oltre alla retribuzione (seppure ridotta rispetto a quella percepita da un lavoratore qualificato di pari inquadramento), la formazione necessaria per conseguire una qualifica professionale o un titolo di studio.

La **formazione interna** si svolge in azienda - ad opera di un **tutor aziendale** - per il 40% dei Crediti Formativi Universitari (CFU); quella **esterna** è invece di competenza dell'istituzione formativa per il 60% dei CFU ed è seguita da un **tutor universitario**.

----- QUALI SONO I VANTAGGI PER LE AZIENDE -----

L'Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca garantisce alle Aziende considerevoli benefici e agevolazioni, come di seguito illustrato:

- possibilità di inquadrare gli apprendisti fino a due livelli inferiori o di fissare la loro retribuzione in misura percentuale o proporzionata all'anzianità di servizio;

- esonero del datore da obblighi retributivi per le ore di formazione svolte dall'apprendista all'interno dell'istituzione formativa (fatto salvo il 10% della retribuzione per le ore svolte in azienda);
- regime contributivo agevolato con un'aliquota dovuta pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (con ulteriore sgravio contributivo per il datore che occupa fino a 9 dipendenti);
- possibilità di formare personale competente e altamente qualificato sulla base di specifiche esigenze aziendali.

----- DOCUMENTI -----

Il contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca deve avere forma scritta e indicare la prestazione prevista e la qualifica che l'apprendista conseguirà al termine del rapporto; comprende pertanto un **piano formativo** in cui sono descritti gli **obiettivi formativi** del percorso.

Nella fattispecie, gli allegati al Decreto Ministeriale sono:

1. **Protocollo** tra Azienda e Istituzione formativa.
2. **Piano Formativo Individuale**, allegato al Contratto di cui è parte integrante.
3. **Dossier individuale** con la valutazione degli apprendimenti dello studente.

* * *